

Noi Commercianti UMCE

Informazioni & scadenze

www.ascombassano.it • info@ascom.bassano.vi.it

NUMERO 02 - Marzo 2018



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
PROVINCIA DI VICENZA
MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

LEGGE DI BILANCIO

LE PRINCIPALI NOVITA'

ACQUISTO DI CARBURANTI DAL 1 LUGLIO 2018

La legge di Bilancio 2018 ha radicalmente modificato gli obblighi relativi agli acquisti di carburante per autotrazione a decorrere dal prossimo 1° luglio 2018.

In buona sostanza viene eliminata la Scheda Carburante e introdotto l'obbligo da parte del gestore della stazione di servizio di emettere la fattura elettronica.

Viene altresì introdotto l'obbligo da parte del cliente di effettuare i pagamenti tramite carta di credito, bancomat o carta prepagata al fine di poter operare la deduzione del costo e la detrazione dell'IVA.

Vediamo di fare un po' di chiarezza....

Attuale Normativa

Come noto, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati ai distributori stradali in generale vanno documentati tramite la scheda carburante, nella quale vanno riportati i dati aziendali, i dati dell'autoveicolo, la data dei vari rifornimenti col valore degli stessi, il timbro e la firma del gestore, nonché i chilometri iniziali e finali riportati dal contachilometri dell'autoveicolo.

In alternativa a tale procedura dal 2011 (Decreto sviluppo) è consentito, in luogo della compilazione della scheda carburante, di effettuare gli acquisti **esclusivamente** tramite carte di credito, bancomat o prepagate consentendo, in tal modo, ai soggetti IVA di liberarsi dell'obbligo della compilazione della scheda e permettendo comunque la deducibilità del costo e la detrazione dell'IVA nei limiti normativi (generalmente per le autovetture 20% del costo e 40% dell'IVA salve le maggiori detrazioni concesse agli agenti di commercio).

Le Nuove Regole (dal 1 luglio 2018)

Dal prossimo 1° luglio 2018 la scheda carburante è soppressa.

I titolari di partita IVA (sia imprese che professionisti), qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica, non potranno:

- né **dedurre** il costo relativo all'acquisto di carburanti;
- né **detrarre** la corrispondente IVA.

Inoltre, per poter dedurre il costo e detrarre l'IVA, imprese e professionisti dovranno richiedere al gestore della stazione di servizio l'emissione della fattura elettronica.

Nuovo obbligo per il gestore della Stazione di Servizio e nuovo credito d'imposta

Il gestore della Stazione di servizio avrà inoltre l'obbligo, sempre dal 1° luglio 2018, di trasmettere telematicamente i corrispettivi per le cessioni di carburanti all'Agenzia delle Entrate e nel contempo gli verrà riconosciuto un credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24 pari al 50% delle commissioni, che gli saranno addebitate dagli intermediari finanziari per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico.

L'imminenza dell'entrata in vigore della nuova normativa impone a tutti coloro che intendano dedurre, dal prossimo 1 luglio, il costo e detrarre l'IVA delle spese relative ai carburanti acquistati per autotrazione, di verificare se sono abilitati al ricevimento delle fatture elettroniche e che abbiano attivato le procedure di pagamento elettronico.

Periodico mensile d'informazione a cura della Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa. Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/VI. In caso di mancato recapito restituire al mittente.

Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa, Largo Parolini, 52 - 36061 Bassano del Grappa
Centralino Segreteria Tel.: 0424.523.108 - Fax Segreteria: 0424.522.213 - Fax Ufficio Paghe: 0424.521.946
Autorizzazione Tribunale di Bassano n.318/83 - Stampa: Grafiche Fantinato s.r.l. Romano d'Ezzelino (VI) Tel. 0424.514.491.
Dirett. Responsabile: Antonio Balestra - Redazione: Riccardo Cellegghin, Claudio Bernardi, Mauro Gamba, Fiorenzo Fantinato.

FATTURA ELETTRONICA DAL 2019

A decorrere dal prossimo 1° gennaio 2019 viene introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica in via generalizzata per qualsiasi operazione sia nei confronti di soggetti IVA sia nei confronti dei privati, con l'unica esclusione dei contribuenti in regime dei minimi e forfetari (per i distributori di carburanti, come già specificato in precedenza, l'obbligo decorrerà dal 1° luglio 2018). È inoltre istituita una comunicazione mensile dove indicare le operazioni rese/ricevute con controparti UE o extra UE con l'abolizione dei modelli Intrastat.

La finalità di tale nuovo adempimento è quello di permettere all'Agenzia delle Entrate di monitorare la maggior parte delle operazioni poste in essere dal nostro sistema economico.

Rimarranno escluse le operazioni di cessione dei dettaglianti, ove non abbiano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, per tale motivo non è da escludere in un prossimo futuro l'estensione generalizzata di tale obbligo (in modo analogo a quanto già avvenuto per i distributori automatici).

Quindi dal 1° gennaio 2019 in presenza di obbligo di emissione di fattura, questa deve essere emessa con modalità elettronica per qualsiasi operazione comprese le note di variazione (note di accredito) effettuate nei confronti di soggetti residenti, inclusi quindi anche i privati.

Emissione e trasmissione

Le fatture elettroniche sono documenti che hanno la particolarità di essere trasmesse dall'emittente al cliente esclusivamente tramite un sistema di interscambio denominato SDI.

Ciò può avvenire alternativamente in due modalità:

- operando direttamente sulla piattaforma informatica SDI, tramite un applicativo messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- avvalendosi, attraverso accordi fra le parti, di un intermediario per la trasmissione delle fatture elettroniche al sistema di interscambio.

Nel caso di emissione di fattura a privati, considerato che questi non sono obbligati all'apertura di una PEC, il documento sarà disponibile al cliente, tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Cassetto fiscale), dovendo comunque l'emittente consegnare al privato una copia cui il consumatore potrà comunque rinunciare.

Conservazione

Le fatture elettroniche devono essere conservate con modalità elettronica (cd conservazione sostitutiva), in tal senso è previsto un apposito provvedimento presto emanato, in cui sarà specificato che tale adempimento sarà soddisfatto per tutti i documenti trasmessi tramite il sistema SDI.

DETRAZIONE PER LA SISTEMAZIONE DEL VERDE

Con l'inizio della primavera a molti contribuenti potrà interessare la nuova normativa che prevede la concessione di un credito d'imposta per la sistemazione delle zone a verde.

Si tratta di una detrazione IRPEF del 36% per le spese sostenute per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private e di realizzazione:

- di impianti di irrigazione (sui terrazzi, giardini, ecc.) o di pozzi (nel giardino di pertinenza);
- di coperture a verde e di giardini pensili (sui terrazzi/lastrici solari);
- con limite di spesa di €. 5.000 e il pagamento dovrà avvenire esclusivamente con modalità tracciabili.

L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, SNC/SAS, imprese familiari).

LUOGHI STORICI COMMERCIO

RIAPERTI I TERMINI

Come ormai noto con deliberazione n. 696 del 13 maggio 2014 la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto all'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nelle Regione del Veneto", ha istituito l'elenco regionale dei luoghi storici del commercio, ovvero una sorta di censimento delle 'botteghe storiche' di particolare rilevanza artistica, architettonica o per la tipologia merceologica, che può definirsi caratteristica della tipicità del territorio nel corso del tempo. Questa iscrizione rappresenta un elemento di pregio per le attività che in futuro potranno anche godere di eventuali forme agevolative; una volta ottenuta l'iscrizione potranno esporre la targa identificativa appositamente predisposta dalla Regione.

Possono partecipare al bando gli esercizi che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- attività commerciali al dettaglio in sede fissa (negozi), pubblici esercizi (bar, ristoranti, osterie, pizzerie ecc.), farmacie, ed alberghi con annessa attività di somministrazione;
- Siano riconducibili ad un valore architettonico oppure storico o artistico o merceologico del luogo;
- Siano aperti al pubblico da non meno di 40 anni, calcolando anche gli eventuali cambi di gestione (a condizione che siano rimaste inalterate la conservazione delle originali caratteristiche architettoniche, nonché la tipologia di attività ed il settore merceologico)

Quanti interessati possono contattare la segreteria di Direzione allo 0424 523108 - 0424 529163 o scrivendo a elisamattana@ascom.bassano.vi.it per avere un supporto nella preparazione e invio della domanda, che deve essere trasmessa con modalità telematiche entro il 30 aprile.

MUD

DENUNCIA ANNUALE RIFIUTI

Entro il 30 Aprile è fissata l'annuale scadenza per la presentazione del modello di denuncia rifiuti MUD.

I soggetti obbligati sono:

- le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi da potabilizzazione, da depurazione delle acque e da abbattimento fumi che occupano più di 10 dipendenti;
- coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- coloro che svolgono operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Rispetto allo scorso anno non vi sono modifiche per quanto riguarda i dati da trasmettere e rimane invariata anche la modalità di comunicazione, che può avvenire esclusivamente in via telematica.

I dati per la dichiarazione MUD vanno desunti dall'apposito registro di carico e scarico dei rifiuti e dai formulari di identificazione ad esso collegati, prodotti e rilasciati dagli operatori che si occupano del ritiro presso le aziende.

La dichiarazione MUD da presentare entro il 30 aprile è relativa alle operazioni di carico e scarico rifiuti dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Nota importante, il numero di dipendenti si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno a cui si riferisce la dichiarazione. Vanno esclusi dal computo eventuali collaboratori non dipendenti e familiari, lavoratori interinali, i tirocini formativi e gli stage. Per quanto concerne il titolare e i soci debbono essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda.

I nostri uffici sono a disposizione per la predisposizione e presentazione telematica del MUD da parte dei soggetti obbligati.

VIDEOSORVEGLIANZA

NUOVE DISPOSIZIONI PER CHI HA DIPENDENTI

Si ricorda che, in base a quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (e successive modifiche apportate dal Jobs Act), vige il DIVIETO per il datore di lavoro di installazione e di utilizzo di impianti audiovisivi o di altri apparecchi che abbiano la finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Qualora l'esigenza di installare un sistema di videosorveglianza sia legata a motivi di sicurezza è preventivamente necessaria:

- avere ottenuto l'AUTORIZZAZIONE del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro;
- avere dato adeguata INFORMATIVA ai lavoratori sulle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione di controlli (nel rispetto della normativa privacy).

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la recente Circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 ha fornito nuove indicazioni operative in materia, intervenendo su alcuni aspetti legati agli strumenti di controllo che l'azienda può attivare.

In primo luogo, al fine del rilascio della suddetta autorizzazione, assumono sempre più importanza le specifiche finalità (o interessi) aziendali per le quali viene chiesta (ad es. ragioni organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro, di tutela del patrimonio aziendale), mentre vengono ridotte alcune limitazioni di carattere tecnico (ad es. assume meno importanza il posizionamento predeterminato delle telecamere, il loro numero e relativo angolo di ripresa), anche se si precisa che l'eventuale ripresa dei lavoratori debba avvenire solo in via incidentale e con carattere di occasionalità.

L'attività di controllo aziendale è pertanto legittima se funzionale alla tutela dell'interesse dichiarato nella istanza, che non può essere modificato nel tempo: eventuali accertamenti ispettivi successivi al rilascio della autorizzazione dell'Ispettorato potranno pertanto verificare che le modalità di utilizzo degli strumenti di controllo siano conformi con le finalità a suo tempo dichiarate nella istanza.

Inoltre, viene ora specificato che l'accesso alle immagini registrate deve essere tracciato attraverso un "log di accesso" verificabile per un congruo periodo, non inferiore ai 6 mesi.

È infine chiarito che i luoghi soggetti ad autorizzazione sono anche quelli esterni dove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario o occasionale (ad es. zone di carico e scarico merci), mentre sono escluse quelle zone esterne estranee alle pertinenze della ditta (ad es. il suolo pubblico, anche se antistante all'ingresso della azienda) nelle quali non è prestata attività lavorativa.

Si ricorda che, in caso di accertamento da parte degli organi ispettivi dell'avvenuta installazione e dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, potranno essere applicate rilevanti SANZIONI AMMINISTRATIVE e, in alcuni casi, anche PENALI.

La violazione non è neppure esclusa nel caso di telecamere installate, ma non ancora funzionanti o nel caso di telecamere "finte", montate a scopo esclusivamente dissuasivo.

Per le Aziende intenzionate ad installare sistemi di videosorveglianza, il nostro UFFICIO PAGHE è a disposizione per approfondimenti e chiarimenti riguardanti la normativa e per il disbrigo delle pratiche di autorizzazione.

SHOPPERS E BORSETTE PER LA SPESA

VADEMECUM MINISTERIALE

A fronte dei numerosi quesiti inviati, il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato un interessante Vademecum riepilogativo delle disposizioni sugli shoppers e sui sacchetti per alimenti.

Il documento, interamente pubblicato sul nostro sito internet www.ascombassano.it, si propone di dirimere i dubbi sulle

varie perplessità che sono state sollevate con l'entrata in vigore delle recenti disposizioni in materia di sacchetti "ultraleggeri" ed offrire elementi di chiarezza nell'interpretazione della normativa.

Nel rimandarvi ad un'attenta lettura del Vademecum, evidenziamo alcuni aspetti significativi:

- Dal 1° gennaio 2018 non è più possibile utilizzare i vecchi sacchetti non conformi all'attuale normativa essendo già trascorso il periodo transitorio;
- Non esiste un prezzo obbligatorio o minimo di vendita, che viene quindi liberamente definito dal commerciante;
- La cessione della "borsetta" deve risultare dallo scontrino fiscale;
- L'esclusione dal campo di applicazione della normativa per alcune tipologie di sacchetti, come quelli di plastica forata per il confezionamento del pane, o quelli con spessore superiore ai 15 micron destinati a contenere latticini e loro liquidi.

PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA **RINNOVO DEL CCNL**

In data 8 febbraio 2018 la FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) e le Organizzazioni Sindacali hanno stipulato l'accordo per il primo CCNL per i dipendenti delle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo. Come sottolineato da FIPE si tratta di un nuovo CCNL, indipendente ed autonomo rispetto ai precedenti contratti, riservato ai dipendenti delle aziende del fuoricasa italiano. Le Parti hanno convenuto che lo stesso sostituisce il precedente CCNL Turismo 20 febbraio 2010.

Il contratto, fatte salve le specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, ha validità quadriennale, decorre dal 1° gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2021, sia per la parte economica che per quella normativa. Oltre a definire gli aumenti contrattuali, l'intesa, ripropone i contenuti del previgente contratto nazionale attraverso la rivisitazione e l'aggiornamento dei principali istituti contrattuali. Vediamo di seguito le misure di maggior interesse:

AUMENTI RETRIBUTIVI

Le Parti hanno convenuto un aumento retributivo della paga base nazionale conglobata mensile a regime per il 4° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari ad euro 100,00, da corrispondersi in 5 tranches:

- 25,00 euro a partire dal 1° gennaio 2018;
- 20,00 euro a partire dal 1° gennaio 2019;
- 20,00 euro a partire dal 1° febbraio 2020;
- 15,00 euro a partire dal 1° marzo 2021;
- 20,00 euro a partire dal 1° dicembre 2021.

SCATTI DI ANZIANITA'

A decorrere dal 1° gennaio 2018, la maturazione dei 6 scatti di anzianità passa da triennale a quadriennale, salvaguardando il solo scatto in corso di maturazione alla data del 31 dicembre 2017, rispetto al quale rimane valida la previgente disciplina e quindi, lo stesso maturerà ancora in 3 anni. Inoltre, è stata convenuta la riduzione dell'incidenza degli stessi sul calcolo della 14ª mensilità e sulla quota annua di retribuzione utile al calcolo del TFR.

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO E PREMIO DI RISULTATO

In tema di diffusione della contrattazione di 2° livello è confermata la previsione del CCNL 2010 relativa al premio di risultato a favore dei lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale, pertanto, qualora non sia definito un accordo integrativo sul premio di risultato entro il 31 ottobre 2020, sarà corrisposto dal datore di lavoro, con la retribuzione del mese di novembre 2021, un elemento economico di garanzia (EEG).

PERMESSI ANNUALI

L'accordo stabilisce per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 2018 una maturazione progressiva dei permessi: solamente decorsi 4 anni dall'assunzione compete il 100% dei permessi contrattualmente previsti per la generalità dei dipendenti (104 ore).

TEMPO DETERMINATO

La stipula di contratti a tempo determinato in ciascuna azienda (non più rispetto all'unità produttiva) è consentita nei seguenti limiti, ampliabili dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale:

Dipendenti	N. lavoratori a termine
0 - 4	4
5 - 9	6
10 - 25	7
26 - 35	9
36 - 50	12
oltre 50	20%

APPRENDISTATO

Per questa categoria, si segnala la definizione di nuovi limiti numerici all'assunzione. Il numero degli apprendisti, che il datore occupante un numero di lavoratori pari o superiore a 10 unità può assumere, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori qualificati. Nelle aziende con meno di 10 dipendenti la proporzione è di 1 apprendista per ogni qualificato.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (FONDO EST)

La contribuzione a carico del datore di lavoro è fissata in 11,00 euro mensili a partire dal 1° febbraio 2018, che aumenteranno a 12,00 euro mensili a partire dal 1° gennaio 2019. In caso di omesso versamento delle suddette quote da parte dell'azienda, la stessa deve erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari a 16,00 euro lordi (per 14 mensilità), che rientra nella retribuzione di fatto.

INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI

PUBBLICATE LE ISTRUZIONI INPS

L'INPS ha pubblicato la Circolare n. 40/2018, con la quale fornisce le istruzioni operative e i necessari approfondimenti per la corretta fruizione dell'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile previsto dalla Legge di Bilancio 2018.

L'incentivo può essere fruito da tutti i "datori di lavoro privati", cioè:

- i datori di lavoro "imprenditori";
- i datori di lavoro agricoli;
- i datori di lavoro "non imprenditori", quali ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.

Premesso che le assunzioni devono decorrere dal 1° gennaio 2018, i lavoratori, per consentire al datore di lavoro di beneficiare dell'incentivo, devono rispettare due requisiti:

- non aver compiuto 35 anni all'atto dell'assunzione (30 anni, a partire dal 2019);
- non essere mai stati occupati con un contratto a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa, indipendentemente dal datore di lavoro (ad esclusione dei contratti di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro e non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato e i contratti di lavoro intermittente o di lavoro domestico).

I lavoratori già assunti con un contratto a tempo indeterminato che prevede la fruizione dell'incentivo, licenziati o dimessi prima del termine della fruizione dell'incentivo stesso, qualora siano assunti da un altro datore di lavoro, danno diritto

a quest'ultimo di fruire dell'esonero per il periodo residuo, indipendentemente dall'età del lavoratore all'atto della nuova assunzione.

L'incentivo è applicabile in tre distinte casistiche:

- assunzione effettuata dal 1° gennaio 2018, mediante un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di un lavoratore con la qualifica di operaio, impiegato o quadro;
- trasformazione, dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando che il lavoratore non deve aver compiuto il 30° anno di età al momento della trasformazione (35° anno di età, per il 2018);
- prosecuzione a tempo indeterminato, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l'applicazione dell'aliquota agevolata, a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto.

L'incentivo si sostanzia:

- nell'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro;
- nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile;
- per un periodo pari a 36 mesi, nella generalità dei casi, decorrenti dalla data di assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato;
- pari a 12 mesi, nel caso di conferma in servizio del lavoratore assunto con contratto di apprendistato, decorrenti dal mese successivo rispetto all'ulteriore periodo agevolato (un anno);
- il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- del lavoratore assunto con l'esonero, ovvero di un altro lavoratore nella stessa unità produttiva, entro i 6 mesi dall'assunzione del lavoratore con incentivo, comporta la perdita del beneficio e il recupero di quanto già fruito.

WELFARE AZIENDALE

I VANTAGGI NEL SETTORE DEL TERZIARIO

Lo scorso 31 gennaio è stato siglato un accordo che modifica il contratto integrativo provinciale, applicato per tutti i lavoratori dei settori commercio e servizi.

In particolare, Confcommercio Vicenza e le organizzazioni sindacali di categoria, hanno voluto dare un volto nuovo al "premio" annuale cambiandone così il suo valore e modalità di erogazione. Con tale modifica è data facoltà ai datori di lavoro di istituire un piano di welfare, con il consenso di tutto il personale alle dipendenze dell'azienda, che prevede la possibilità di erogare ai dipendenti una somma maggiore contenendo, allo stesso momento, il costo in capo al datore di lavoro.

Il Premio Variabile Collettivo potrà essere pertanto sostituito da somme erogate in welfare, le quali potranno essere impiegate in un'ampia platea di prestazioni come la previdenza complementare, istruzione, sanità nonché buoni in beni e servizi nei limiti di cui all'art. 51 comma 3 del TUIR.

Sostanzialmente i lavoratori potranno contare su 180 euro netti, contro i 170 lordi e 130 netti euro in media garantiti in precedenza dal Premio Variabile.

Nel contempo il risparmio che otterrà l'azienda sarà ascrivibile in circa 50 euro per dipendente in media, grazie alla decontribuzione e detassazione ad essa riservata.

È data comunque la facoltà ai lavoratori di continuare a preferire l'erogazione diretta in busta paga del classico premio che verrà però erogato nell'importo minore lordo di 150 euro corrispondenti a circa 100 netti.

Con tale accordo si è raggiunto il taglio del cuneo fiscale per aziende e lavoratori e in contemporanea l'introduzione del sistema innovativo di welfare, che prenderà sempre più piede anche nelle piccole e medie realtà aziendali del territorio.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
PROVINCIA DI VICENZA
MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

38^ Asparagi & Vespaiolo

RASSEGNA DEDICATA
ALL' **ASPARAGO**
BIANCO DI BASSANO DOP

fb: /ristoratoribassanesi
www.ristorantibassano.com

fb: /bassanodascoprire
www.bassanodascoprire.eu



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
PROVINCIA DI VICENZA
MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA